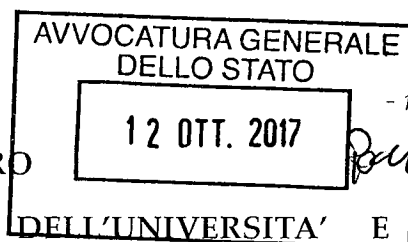


ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO 5363/2017 – sez 3 Bis

PER

Margherita Sussarellu nata ad Alghero, il 28.06.1972 e residente in via Giovanni Pascoli n. 5 c.f. SSSMGH72H68A192V, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo (c.f. MRFCNC77C14D643F – pec:francescoamerico@ordineavvocatiroma.org- fax 0696708512) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cosseria n. 2, cap. 0019 giusta procura in calce ricorso.

CONTRO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso AJ55 (strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado – pianoforte - Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

13/10/2017-484267 A
AGS Roma / ARCHIVIO

resistenti-

1



nei confronti di

sig. Sonia Turchi residente a Roma (RM), Via E. Di S. Martino Valperga,

sig. Taras Matteo, residente a Sassari, Corso G. Pascoli n. 17, c.a.p. 07100

– controinteressato –

Per l'annullamento previa sospensiva

Della graduatoria di merito relativa al concorso pubblicato con DDG 106/2016 per la classe di concorso AJ55 (Pianoforte nei Licei Musicali) pubblicata il 27.07.2017 dall'USR Lazio nella parte in cui la ricorrente risulta inserita con riserva nonché del pedissequo decreto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresa la stessa graduatoria di merito del concorso, nonché i verbali e delibere di estremi sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso; nonché del decreto pubblicato il 02.08.2017 e della relativa graduatoria in cui la ricorrente risulta inserita con riserva nell'Ambito Territoriale di Sassari (Ambito 1) in attesa dello scioglimento della stessa da parte del Tar Lazio.

PREMESSE IN FATTO

1. Con ordinanza n. 3560 del 12.07.2017 è stato confermato il decreto cautelare che ha disposto il riesame della valutazione relativa alla prova orale della ricorrente.
2. La sig.ra Sussarellu ha partecipato con esito positivo al colloquio e, in data 27.07.2017, l'USR Lazio ha pubblicato la graduatoria generale di merito ove la medesima risulta inserita con riserva nella posizione n. 4 con il seguente punteggio: 35,08 prova scritta; 30 voto orale; 10,3 voto titoli, per un totale complessivo di 75,38.

3. Con successivo provvedimento, l'USR Sardegna (con Decreto prot. n. 11553 del 3 agosto 2017) ha pubblicato una graduatoria in cui la ricorrente risulta inserita nell'Ambito Territoriale di Sassari con riserva e con accantonamento del posto in attesa dello scioglimento della stessa da parte del TAR Lazio.
4. In data 10.10.2017 la ricorrente è stata convocata per l'assunzione della supplenza fino a nomina dell'avente diritto sul posto accantonato e, a decorrere da tale data, presterà servizio presso il Liceo classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" di Sassari.
5. Con i motivi aggiunti la ricorrente intende impugnare la graduatoria di merito nella parte in cui la stessa risulta inserita con riserva.
6. Tutto ciò premesso i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati per illegittimità derivata per per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITA'. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Come ricostruito nel ricorso introduttivo il procedimento concorsuale in argomento ha mostrato una serie di incongruenze.

La griglia *supra* riportata mostra chiaramente delle gravissime contraddizioni, ad esempio anche ottenendo il minimo corrispondente ad un giudizio positivo in ogni parametro valutativo il candidato secondo questo meccanismo non potrà mai raggiungere la sufficienza, infatti se ottiene: per il criterio "Padronanza della disciplina" il punteggio di 6 corrispondente al descrittore "Adeguate conoscenza dell'argomento"; per il criterio "abilità e competenze nella comunicazione didattica" il punteggio di 6 "discreta mediazione didattica"; per il criterio "capacità di progettazione didattica" il punteggio di 6 corrispondente a " E' in grado di contestualizzare considerando i principali elementi [...]"; per il criterio "Capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera" il punteggio di 3 corrispondente a "sufficienti capacità di comprensione e di conversazione nella lingua straniera", arriverà ad un massimo di punti 21 come quello conseguito dalla ricorrente, considerato non sufficiente per il superamento della prova orale !!!

Appare allora evidente come il range valutativo abbia delle contraddizioni gravissime, impedendo alla valutazione ed al candidato di esprimersi veramente da un punteggio minimo ad un massimo. Ancora appare contraddittoria e illegittima la valutazione assegnata all'orale se viene paragonata all'ottenimento da parte della ricorrente di un punteggio più che positivo per la prova scritta pari a 28,58 e per la prova pratica di 6,5, per un voto complessivo scritto/pratico pari a 35,08/40.

..ooOoo..

Altrettanto contraddittorio appare l'esito della prova orale in relazione alla preparazione dimostrata dalla candidata anche in occasione delle prove sostenute per due analoghe classi di concorso (A029 e A030).

Come già esposto nelle premesse in fatto del ricorso, i criteri applicati dalla Commissione sono analoghi e la ricorrente ha ottenuto il massimo punteggio per tutti i descrittori ivi compreso per la prova di lingua "francese".

In ogni caso , qualora la prova di lingua sostenuta dalla ricorrente per la classe di concorso AJ55 dovesse risultare rilevante ai fini del giudizio complessivo si evidenzia che tale materia non è comunque attinente alla classe di concorso.

Sono state violate quindi, in primo luogo, le VIGENTI NORME DI LEGGE IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che disciplinano dettagliatamente quale sia un legittimo percorso valutativo delle Commissioni esaminatrici, sotto numerosi profili. Ma oltre alle contraddizioni dette, violato è anche il disposto di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui vi è una evidente sproporzione e contraddizione nella predisposizione e applicazione della tecnica valutativa.

L'art. 8, dedicato alla diversa tipologia di concorsi per titoli ed esami, prevede, al comma 4, che "La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame". MENTRE NELLA NOSTRA VICENDA IL MANCATO SUPERAMENTO DELLA RICORRENTE E' CONSEGUITO AD UNA VALUTAZIONE NON COMPLESSIVA, MA LIMITATA ALLA SOLA ATTRIBUZIONE DEL VOTO ORALE, SENZA CHE LA VALUTAZIONE ABBIA CONSIDERATO ANCHE IL BRILLANTE SUPERAMENTO DELLE PROVE SCRITTE, DELLA PROVA PRATICA ED I TITOLI DELLA RICORRENTE.

Secondo la predetta disposizione normativa la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

La finalità della predetta norma è quella di garantire l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice, la quale è assicurata dalla valutazione dei titoli in un momento anteriore, per modo da evitare che l'attribuzione di tale punteggio possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte.

Al riguardo, assumono rilievo assorbente le censure relative alla violazione dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487 ("Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati"), nonché dell'art. 12, comma 2, del medesimo d.P.R. ("2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali").

E' infatti incontestato che il bando prevedesse sicuramente la valutazione dei titoli assegnando un punteggio massimo di 20 punti.

L'illegittimità di tale *modus procedendi*, nel caso di specie, non è poi elisa dalla circostanza che il bando di concorso abbia dettagliatamente elencato la tipologia dei titoli valutabili e il massimo punteggio loro attribuibile, essendo rimessa alla commissione, quantomeno, la valutazione circa la riconducibilità dei titoli dichiarati dai candidati a quelli stabiliti nonché l'attribuzione dello specifico peso ponderale, nell'ambito del *range* predeterminato dalla *lex specialis*.

Per quanto poi riguarda il fondamento dell'obbligo partecipativo previsto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, appare pertinente il precedente del Cons. St., sez. V[^], sentenza n. 2584/2015, secondo cui esso consiste, da un lato, "nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell'ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa", e, dall'altro lato, nell'assicurare "una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi".

Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante *ex art.* 21-*octies*, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione *ex ante* dei criteri di valutazione dei titoli.

Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "di pericolo astratto", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali (Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26).

La giustizia amministrativa ha più volte ricordato l'importanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994, la quale "garantisce [...] l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice del concorso, evitando in tal modo che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte", calibrando così i punteggi da attribuire ai candidati (per tutte vedi Cds sentenza n. 786 del 1984).

Orbene, va anche aggiunto che nella nostra vicenda la Commissione non ha tenuto conto del brillante superamento della prova scritta e pratica, mentre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo è costituito dalla somma del punteggio

conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale (Cons. Stato Sez. V – 7 ottobre 2013 n. 4922).

Ciò in quanto, pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7 comma 3, per i concorsi per soli esami – tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami.

E l'art. 7 comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 – contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – prevede, poi, che nei concorsi per soli esami "Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio".

Invero, un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso – per soli esami o per titoli ed esami – sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

Si deve ulteriormente rilevare che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.

Per tutti questi motivi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi illegittimi anche per illegittimità derivata!!

..ooOoo..

II. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994 t.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di

potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento SULLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE.
Illegittimità derivata.

Le griglie recanti i criteri di valutazione dell'esame svolto dalla ricorrente **non sono state mai pubblicate**, così che non è stato possibile conoscere prima dello svolgimento della prova non solo i criteri che la commissione avrebbe preso in considerazione ai fini della valutazione della stessa, ma anche la rilevanza e quindi il punteggio attribuito ai singoli criteri. Tale vizio è stato ritenuto talmente rilevante da aver portato il Senatore Gian Marco Centinaio a presentare una interrogazione parlamentare al Ministro Giannini.

Ebbene, i criteri di valutazione devono essere predeterminati e comunicati prima dell'inizio delle correzioni anche ai fini di una maggiore trasparenza della procedura selettiva nonché per consentire ai candidati di comprendere quale sarà l'iter che la Commissione dovrà assumere nella valutazione delle prove. La mancata previa pubblicazione non solo delle schede di valutazione e quindi dei criteri di valutazione, ma anche dei punteggi attribuiti ad ogni voce o indicatore (rappresentiamo che per ogni giudizio il punteggio massimo attribuibile era variabile e che quindi il candidato avrebbe potuto considerare di approfondire la traccia sotto il profilo della pertinenza piuttosto che della originalità avendone previa conoscenza) fanno sì che la valutazione resa dalla Commissione sia viziata ex se.

Ma la mancata pubblicazione delle griglie di valutazione viola anche il DPR 487/94, che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici dettandone anche i principi, che con l'art. 12 , titolato "trasparenza amministrativa" dispone che "1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove....".

In punto di diritto, l'art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 - con cui è stato approvato il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego” - prevede che: “Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove [...]”.

La giurisprudenza costante del giudice amministrativo - ha chiarito che “I criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove in violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 487 del 1994 ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n. 409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n. 648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245). Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla stregua della quale: *“La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all’art. 12 del D.P.R., n. 487 del 1994) ”*; ciò in quanto *“ il Legislatore ha imposto alla commissione esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità e permanenza. Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa”*.

Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Il TAR Campania con sentenza n. 1087 del 27.02.2016 chiarisce inoltre che *“le norme poste dal d.P.R. 487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all’ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla*

necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis". La conseguenza che viene tratta dalla sentenza è che il solo voto in assenza della predeterminazione dei criteri è da ritenere illegittimo; infatti "il voto numerico deve atteggiarsi ed è per questa ragione espresso legittimamente come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Così è stato chiarito che la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche".

Orbene, nel caso di specie, le suddette griglie di valutazione non sono state pubblicate e la ricorrente non è stata posta nelle condizioni di conoscere quali sarebbero stati i criteri impiegati dalla Commissione per la valutazione della sua prova orale. Si evidenzia inoltre che il verbale della riunione preliminare per stabilire i criteri e le modalità di valutazione non è stato inviato alla ricorrente in sede di richiesta di accesso agli atti, pertanto gli atti le sono stati forniti incompleti.

Anche per questi motivi i provvedimenti impugnati sono illegittimi per illegittimità derivata.

..ooOoo..

III. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento relativi all'accesso al pubblico impiego ed al pubblico concorso, violazione del D.p.r. n. 487/1994, T.u. 297/1994, del ddg n. 106/2016, del d.m. 95/2016, del d.m. 96/2016, del o.m. 97/2016. Violazione nota Miur prot. 14097 del 18.05.2016. Illegittimità dei provvedimenti con particolare riferimento al requisito della specifica motivazione. Eccesso di potere. Illogicità, irragionevolezza, incongruità. Carenza di motivazione. Violazione legge 241/1990 e violazione del principio di trasparenza e di correttezza amministrativa. Nonché dei principi generali in materia di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta – eccesso di potere sotto diversi profili. Sulla carenza di motivazione assenza di criteri rigorosi di svolgimento delle prove. Violazione artt. 3, 24, 97 e 113 cost.. Considerazione parziale ed ingiusta dei singoli parametri di valutazione, nonché disparità di trattamento SULLA COMMISSIONE. Illegittimità derivata!

L'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".

Ai sensi dell'art. 4 del DM 96/2016: " 2. *I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni*".

Orbene, il componente della Commissione sig. Domenico Poccia risulta essere non un docente di pianoforte ma un maestro collaboratore nelle lezioni di canto (accompagnatore al pianoforte per cantanti). Ciò rende irragionevole la scelta della P.A. considerando l'altissimo numero di docenti di pianoforte presenti in Italia esperti in maniera più specifica, nel settore oggetto della procedura concorsuale in questione.

Sotto altro profilo, si rileva che nella prova orale era presente un membro che fino ad allora non aveva mai preso parte della Commissione. In particolare, dai verbali (che si allegano alla documentazione) compariva per la materia Tecnologia la sig.ra Francesca Barone Marzocchi mentre, durante l'espletamento della prova orale, compariva un uomo di cui al momento dello svolgimento della prova orale non si conosceva l'identità, in quanto nei verbali e dal sito dell'USR Lazio non si fa alcuna menzione di riguardo a tale rettifica avvenuta per quanto concerne i membri della Commissione. Soltanto una volta ottenuto l'accesso agli atti, avendone fatto richiesta specifica, la

ricorrente ha potuto conoscere il nome del commissario per la materia Tecnologia.

E' evidente che tale mancanza fa sì che la Commissione sia stata illegittimamente costituita e pertanto tutti gli atti da essa adottati sono viziati per invalidità derivata.

Sotto altro profilo, risulta alquanto insolito che la sig.ra Cristina Berlinzani che rientra tra i membri della Commissione sia un docente titolare di Cattedra di Pianoforte presso l'Istituto comprensivo "L. Campanari" di Monterotondo (Roma) e utilizzato presso il Liceo Musicale "Farnesina" di Roma, e che quindi potrebbe rientrare tra i perdenti posto in occasione della immissione in ruolo dei docenti di musica a seguito del concorso in questione. Ma ancor più anomala è la circostanza che tale membro della Commissione non solo ha partecipato a manifestazioni finalizzate a contestare il concorso per la classe di concorso di Musica, ma ha altresì partecipato a un ricorso al Tar prima (R.G. 4639 del 2016), ed al Consiglio di Stato successivamente (R.G. 5809 del 2016) chiedendo l'annullamento previa sospensione della procedura concorsuale in oggetto.

E' evidente come tutti i vizi di natura generale della procedura concorsuale ora posti all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, abbiano dato luogo allo svolgimento di un concorso che viola i precetti Costituzionali rilevanti in tema di concorso pubblico così come considerate dalla Corte costituzionale.

Il Tar Lombardia in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa ha sospeso con ordinanza n. 1486 del 23.11.2016 il concorso per docenti di composizione musicale rilevando che: *I commissari d'esame non possono esprimersi sull'utilità del concorso in cui sono coinvolti.*

Nello specifico, il Presidente della Commissione esaminatrice aveva espresso, su un quotidiano nazionale, disagio e dubbi sull'opportunità di esaminare nuovi docenti da immettere poi in un tessuto specialistico quale quello dei licei musicali. In tali scuole medie superiori infatti, da anni vi sono docenti che dovrebbero cedere il passo ai vincitori di concorso, generando gravi effetti sulla continuità didattica per l'improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti in servizio.

Tanto è vero che una commissaria, l'unica specializzata nella materia concorsuale in oggetto, ha partecipato ad un ricorso dinanzi al TAR Lazio (RG 4639/2016) ed al Consiglio di Stato (RG 5809/2016) finalizzato

all'annullamento del bando di concorso relativamente alla classe di concorso di cui si discute!!!

I disagi conseguenti all'allontanamento di insegnanti esperti, sostituiti con i pur meritevoli colleghi giudicati idonei per gli insegnamenti musicali, è stato letto dai candidati alle prove d'esame come sintomo di possibile ostilità nei confronti degli esaminandi. In sostanza è stato evidenziato che avrebbe potuto esserci un'eccessiva severità perché la Commissione è potenzialmente orientata a mantenere lo status quo, negando le idoneità e garantendo continuità agli insegnanti già presenti.

Questo rischio di avversione verso i vincitori di concorso, seppur motivato dall'interesse generale alla continuità didattica, è stato ritenuto incompatibile con l'imparzialità che va richiesta ai componenti di commissione di esame.

Il TAR Lombardia, disponendo la sospensione del concorso e la sostituzione della Commissione, ha applicato l'art. 7 del DPR 62/2013 che impone ai dipendenti pubblici di astenersi da procedure che possono coinvolgere interessi propri o di persone abitualmente frequentate.

Quanto sopra risulta conforme ai principi affermati anche dal Consiglio di Stato in materia di trasparenza. Come ci hanno ricordato i giudici di Palazzo Spada con sent. n. 3747/2013, *"In generale, va sottolineato che l'art. 97, terzo comma, della Costituzione prevede che, salvo i casi stabiliti dalla legge, «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».* Ciò significa che la *«forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni»* (Corte cost., 9 novembre 2006, n. 363) è rappresentata *«da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti»* (Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293).

La giurisprudenza costituzionale ha rilevato la stretta correlazione a questa norma costituzionale degli articoli 3, 51 e 97, primo comma, Cost *"Il concorso pubblico, infatti: i) consente «ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza» (artt. 3 e 51); ii) garantisce il rispetto del principio del buon -andamento (art. 97, primo comma), in quanto «il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit.); iii) assicura il rispetto del principio di imparzialità, in quanto «impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del governo, normalmente legata agli interessi di una parte politica, e quella dell'amministrazione, vincolata invece ad*

agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento; sotto tale profilo il concorso rappresenta, pertanto, il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione» (Corte cost. n. 293 del 2009, cit. e 15 ottobre 1990, n. 453).

* * *

Ebbene, le modalità con cui si è svolto il concorso nel caso della Classe AJ55 non hanno in alcun modo rispettato i criteri informativi dei concorsi pubblici, nè le finalità per cui sono banditi. Ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente, da una Commissione che ha applicato criteri irregolari, non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto”* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19.1.2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001).

Inoltre, i vizi che inficiano la prova orale della ricorrente ci portano a ricordare altresì come *“In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizionale non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile”*. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011).

Per tale motivo, “Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell’ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011).

E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati agli elaborati della ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l’iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio..

Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”* (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006).

Pertanto i provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per illegittimità derivata!!

..ooOoo..

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI

PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. Illegittimità derivata!.

Altro profilo di illegittimità e contraddittorietà riguarda il meccanismo di gestione della prova orale e la griglia adottata dalla Commissione. Come ricostruito in fatto a griglia supra riportata mostra chiaramente delle gravissime incongruenze, ad esempio anche ottenendo il minimo in ogni parametro valutativo il candidato secondo questo meccanismo non potrà mai raggiungere la sufficienza, infatti se ottiene: Lezione 6 adeguata; colloquio 6 conoscenze sufficienti, 2 uso corretto lingua, 2 uso corretto del linguaggio informatico arriverà ad un massimo di punti 18 !!! Appare allora evidente come il range valutativo abbia delle contraddizioni gravissime, impedendo alla valutazione ed al candidato di esprimersi veramente da un punteggio minimo ad un massimo. Inoltre, i candidati hanno avuto la possibilità di confezionare la propria lezione soltanto a meno di un giorno di distanza recandosi a Roma ad assistere alla estrazione della materia oggetto della lezione.

Questo ha comportato la violazione dell'art. 6 comma 3 del Dpr 487/1994 che impone un avviso almeno 20 giorni prima, quindi implicitamente impone la possibilità del candidato di avere un tempo di 20 giorni per la preparazione del proprio orale e non 24 ore!

Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure.

Certo emerge *ictu oculi* la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività *"persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario"*.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba ottenere il riesame della propria prova secondo parametri coerenti o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex

art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente sulla ricorrente.

I provvedimenti impugnati sono quindi illegittimi anche per illegittimità derivata.

..ooOoo..

IV. Violazione erronea e falsa applicazione del principio di contestualità della pubblicazione dell'esito della prova orale. Illegittimità derivata!

La ricorrente ha sostenuto le prove orali in data 06.04.2017 mentre, l'esito delle stesse è stato affisso soltanto qualche giorno dopo (precisamente il 10.04.2017).

Tale modus operandi risulta contrastare con il principio in base al quale i voti relativi alla prova orale devono essere resi noti lo stesso giorno al fine di assicurare una essenziale funzione di garanzia della regolarità delle operazioni concorsuali, assicurando anche la immodificabilità delle votazioni riportate alle prove orali dai singoli candidati, può ritenersi di generale applicazione e non limitata ai soli concorsi relativi all'amministrazione statale.

Inoltre la formazione e l'affissione, nello stesso giorno della lista dei candidati esaminati nella prova orale, con l'indicazione per ciascuno di essi della votazione riportata, deve ritenersi un obbligo indipendente dalla circostanza che le prove orali si svolgano in più sedute o in un'unica seduta.

Anche per tale ragione, l'operazione eseguita dalla Commissione rende illegittimo l'esito della prova orale.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per illegittimità derivata!

..ooOoo..

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL DDG N. 106/2016, DEL D.M. 95/2016, DEL D.M. 96/2016, DEL O.M. 97/2016. VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASS ENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILEGITTIMITA' DERIVATA.

Sempre relativamente ai parametri individuati per la valutazione DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità.

Tale modalità di svolgimento della prova orale confligge con la ratio applicata anche alle prove scritte e con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, secondo cui la prova di lingua avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di idoneità e non di approfondita conoscenza.

Si premette, tuttavia, che la ricorrente ha ottenuto il punteggio di 4 corrispondente al descrittore *“discreta capacità di comprensione e di conversazione nella lingua straniera”*, quindi un giudizio superiore alla sufficienza.

Qualora tale punteggio dovesse risultare lesivo degli interessi della ricorrente si segnala, in ogni caso, i seguenti vizi di legittimità.

L'art 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) dispone che *“1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera...”*

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica”.

Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e nel caso di docenti, non di lingua, requisito della conoscenza di una lingua straniera non può essere inteso come conoscenza approfondita, tant'è che proprio in base al citato TU del 2001 sino

ad oggi i concorsi hanno sempre previsto una idoneità e non certo un esame approfondito di lingua. Da qui che il Bando ed il relativo DM sotto tale profilo si pongono in violazione con la norma anzidetta, oltre a essere viziati per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza tra materia di insegnamento e materie del concorso.

Ora, è evidente che nel caso di un docente di musica la conoscenza del francese in tal misura non attiene in alcun modo all'ambito disciplinare di insegnamento, né ha attinenza con la metodologia di insegnamento o conoscenza pedagogico-didattica; risulta quindi chiaro che il comma 3, lett. b dell'art. 5 (DM 95/2016) confligga chiaramente con i criteri dettati dal comma 2 del medesimo art. 5 che ci indica quale debba essere il contenuto delle prove scritte, ovvero: *"trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento"*.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per illegittimità derivata!

..ooOoo..

VII. Violazione delle modalità di assegnazione del punteggio alle prove scritte ed alle prove pratiche. Violazione e falsa applicazione dell'art. 400, T.U. 16 aprile 1994 n. 297, commi 1, 9 e 10 nella parte in cui sanciscono il principio di unitarietà della valutazione delle prove; contraddittorietà, violazione di legge e illogicità. Illegittimità derivata!

Sotto altro profilo si ritiene rilevare la palese violazione dall'art. 400 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Nello specifico, i commi da 9 a 11 del predetto art. 400, statuiscono che: *"9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.*

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva".

La volontà del Legislatore espressa nel T.U. sull'Istruzione è chiaramente diretta ad obbligare le commissioni esaminatrici a valutare complessivamente e congiuntamente tutte le prove concorsuali, ivi compresa la prova orale.

Le modalità di valutazione della prova scritta e della prova pratica con frazionamento della valutazione rispetto alla prova orale contrastano con il principio di unitarietà della valutazione espresso dall'art. 400, T.U. 297/1997. Peraltro i commi da 9 a 11 della citata norma prevedono che le prove scritte e pratiche sono valutate prevalentemente con un punteggio unitario che, se pari o superiore a 28/40, consente ai candidati l'ammissione alla prova orale.

Di diverso tenore e contenuto sostanziale sono le norme dell'art. 8 del decreto 95/2016: *"...per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'art. 5 (prove scritte) che quella di cui all'art. 6 (prova pratica), la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'art. 5 un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei quesiti a risposta aperta di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 5,5 che sia multiplo intero di 0.5. A ciascuno dei due quesiti articolati in 5 domande a risposta chiusa di cui all'art. 5, comma 3, lett. b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra 0 e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per $\frac{3}{4}$, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'art. 5 siano più di una, ai sensi dell'art. 400, comma 11 del T.U. 297/1994, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'art. 6 (prova pratica) è assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6/10"*.

La prova pratica o di laboratorio ha lo stesso scopo delle prove scritte tanto che il Ministero ha sempre chiarito che ad ogni quesito si sarebbe dovuto attribuire il punteggio intero da zero a dieci e che la votazione complessiva sarebbe stata data dalla somma delle votazioni attribuite a ciascun quesito, con ciò, dunque, sancendo che la soglia di sbarramento è data dal punteggio finale di tutte le prove scritte e di laboratorio e pari a 28/40 e non quello delle sole prove scritte ragguagliato a trentesimi.

Ad esser messa in discussione in questa sede è, in sostanza, l'arbitrarietà con cui la P.A. non ha considerato idonea la ricorrente nonostante la medesima abbia ottenuto complessivamente un punteggio superiore a 28/40!!

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per illegittimità derivata!

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio, l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti e per l'effetto l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti impugnati nella parte in cui la ricorrente risulta inserita in graduatoria con riserva.

Qualora Codesto Ecc.mo Collegio lo ritenesse necessario, si chiede sin da ora l'integrazione del contraddittorio e/o l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego e che la ricorrente dichiara di essere esente dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 11.10.2017

Avv. Francesco Americo



Si richiede che le spese di notifica del presente atto siano poste a carico dell'erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stipulate dalla P.A.). Risposta a quesito del Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. N. 6/936/03-1/2010/CA.

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

3) **Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando Ddg n. 106/2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per la classe concorso AJ55 (strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado – pianoforte - Regione Lazio, in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege

domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186

ROMA

4) sig. **Sonia Turchi**, residente a Roma (RM), Via E. Di S. Martino Valperga
n. 51.

5) sig. **Taras Matteo**, residente a Sassari, Corso G. Pascoli n. 17, c.a.p.
07100.

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Z.

104

S.

6

Reg 0/2017 Modello A/Ter P Rich.

URGENTE Cr.67637 - 3/5

Richiedente **SUSSARELLU MARGHERITA**

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

**COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO BANDO DDG C. 106/2016 CLASSE CONCORSO AJ 55 IN
PERS DEL PRES PT DOM.ATA EX LEGE C/O AVV.RA GENERALE DELLO STATO**

VIA DEI PORTOGHESI,12 00186 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

☐ 660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

ROMA il _____

Funzionario/Uff.Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa-Comune di ROMA

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio:

☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

a mani di **CARLA GARRITANO**
impiegata incaricata
Oggi **12 OTT 2017**
389/RUFFOLO ORESTE
UFFICIALE GIUDIZIARIO

LAVORO

km 6
trasf. € 3.27

Data richiesta

12/10/17

Ufficiale Giudiziario

115

null
12/10/2017 10:27